

TRIBUNALE DI NAPOLI
Volontaria Giurisdizione
Giudice Del Registro delle Imprese

Il giudice del Registro delle Imprese

letto il reclamo proposto il 31 dicembre 2014 dalla curatela del Fallimento della S.r.l. avverso il provvedimento, comunicato il 24 dicembre 2014, con il quale il Conservatore dell'Ufficio del Registro di Napoli rifiutava l'iscrizione dell'atto di citazione diretto ad accertare la simulazione assoluta, in subordine la revoca ex art. 2901 c.c. e 66 l.f. della cessione di quote di società a responsabilità limitata posta in essere con atto del 17 novembre 2010 per notar omissis, rep. N. omissis, racc. n. omissis, con cui il Sig. omissis cedeva l'intera quota di partecipazione detenuta da quest'ultimo nella società S.r.l., in favore del Sig. omissis;

letti gli atti e, segnatamente, il provvedimento avversato, le pronunzie richiamate a sostegno del Conservatore, l'atto di citazione notificato dall'odierno reclamante ed i negozi disposti con lo stesso impugnati;

lette le difese articolate a verbale d'udienza il 16 aprile 2015 dalla difesa della curatela del Fallimento della S.r.l.;

sciogliendo la riserva assunta in tale contesto

ha pronunziato il seguente

DECRETO

È noto che sussista un vivace dibattito dottrinario e giurisprudenziale in merito agli atti che siano iscrivibili al Registro delle Imprese.

La questione posta all'attenzione del giudicante riguarda, più nello specifico, il significato da attribuire al disposto combinato degli artt. 2188, 2193 c.c. e dell'art. 7 del dpr n. 581/1995.

Per meglio chiarire, l'art. 7, comma 2, lett. b) prevede che siano iscritti nel Registro i soli atti per i quali tale adempimento è previsto dalla legge, così come l'art. 2188 cit. dispone che il Registro sia istituito al solo fine di riprendere le annotazioni indicate espressamente dal legislatore.

Ebbene, non pare potersi revocare in dubbio che le norme richiamate esprimano chiaramente il principio della tipicità delle annotazioni.

D'altronde, come correttamente pure si sostiene in alcune argomentazioni autorali e di giurisprudenza, la funzione propria della pubblicità non può prescindere dalla certezza degli atti da iscrivere.

In altre parole, il Registro delle Imprese deve servire a cautelare le esigenze della certezza e sicurezza dei traffici per coloro i quali – nella posizione di terzi – intendano intrattenere rapporti giuridici con gli imprenditori iscritti.

A chiarire il concetto si pone la disciplina di cui all'art. 2193 c.c. che da un lato prevede che non possano essere opposti ai terzi i fatti non iscritti dei quali la legge prevede l'iscrizione, salvo che non si provi che

Decreto, Tribunale di Napoli, dott. Enrico Quaranta, 23.04.2015

www.expartecreditoris.it

questi ne abbiano avuto aliunde conoscenza; dall'altro, che l'ignoranza dei fatti per cui è prevista detta iscrizione non possa essere opposta dal momento in cui l'annotazione sia effettivamente avvenuta.

Quindi l'efficacia della pubblicità è riconosciuta tale da non ammettere prova contraria.

In ragione degli effetti appena esaminati, è necessario che esista una predeterminazione degli atti da annotare.

Ed invero la conoscibilità effettiva degli atti da opporre ai terzi non può prescindere dalla loro esatta individuazione.

In definitiva, se la legge prescrive che solo avvalendosi dello strumento pubblicitario previsto alcuni atti o fatti possano essere opposti a terzi (salva la prova contraria di cui all'art. 2193, comma 1, ecc.) è necessario che siano tassativamente indicate le ipotesi d'iscrizione camerale.

Ove esista tale numerus clausus, si può ritenere che l'annotazione del fatto del fatto sia conosciuta dai terzi, che non potranno opporre al riguardo l'ingiustificata ignoranza della formalità; d'altra parte questi, laddove intendano avere rapporti giuridici con taluno degli imprenditori soggetti alla registrazione presso il Registro delle Imprese, saranno adjuvati dalla tipicità delle iscrizioni, nel senso di poter prescindere dalla consultazione del registro solo ove la fattispecie esorbiti da quelle per le quali la legge preveda la pubblicità. Venendo al caso più specifico delle società a responsabilità limitata l'art. 2470 c.c., sotto il titolo "Efficacia e pubblicità" stabilisce tra l'altro: "Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di cui al successivo comma. L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni. Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore".

In altri termini, la norma prevede che il trasferimento delle partecipazioni nell'ambito della Srl sia opponibile alla società solo per effetto della relativa iscrizione camerale; in coerenza, che nel conflitto tra più acquirenti della stessa partecipazione, prevenga quello che ha iscritto per primo (cfr. in tema: "Nel campo del diritto societario vige, infatti, il principio di apparenza del diritto nell'esercizio dei diritti sociali per cui vale quanto risultante dai pubblici registri (o dal libro soci prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 2009 che l'ha abrogato) fino a quando non venga accertato con atto iscrivibile nel pubblico registro il reale proprietario delle quote, al di là delle intestazioni formali o fiduciarie che possono legittimamente essere convenute tra le parti" Trib. Milano, Sez. VIII, 07/04/2011, G.C. C. La Vecchia Imm.re s.r.l. e altri, Società, 2011, 7, 856).

Con l'abrogazione del libro dei soci (avvenuta con la legge 2/2009), di ogni vicenda modificativa delle intestazioni di quota, cui va collegata la legittimazione all'esercizio dei diritti connessi, non può darsi notizia se non attraverso l'iscrizione camerale di cui si discute.

In tal senso pare corretto il convincimento che impone un'interpretazione estensiva del comma 1 dell'art. 2470, nel senso di farvi rientrare ogni vicenda che attenga la partecipazione alla società; del resto autorevole dottrina ha sostenuto che dovrebbero essere soggette ad iscrizione tutte le modificazioni di elementi già iscritti.

Decreto, Tribunale di Napoli, dott. Enrico Quaranta, 23.04.2015

www.expartecreditoris.it

Al principio di tassatività delle annotazioni nel Registro delle Imprese dovrebbe aggiungersi, quale addentellato indispensabile, quello della completezza delle iscrizioni, ovvero della pubblicità di ogni mutamento o vicenda rilevante nella vita dell'impresa e tale che debba essere resa ostensibile ai terzi per la certezza dei traffici.

Non va taciuto, al riguardo, che varie norme del codice civile rendono palese la volontà del legislatore di offrire pubblicamente notizie omnicomprensive sull'imprenditore e/o sulla società (si cfr. ad esempio l'art. 2196 c.c. sull'imprenditore individuale, gli artt. 2328 e 2330 c.c. sulla spa, gli artt. 2463 e 2470 c.c. sulla srl etc.).

D'altro canto, neppure va dimenticato che la disposizione è frutto della modifica introdotta dalla legge 310/1993, tesa a consentire il raggiungimento della massima trasparenza in tema di partecipazioni societarie e degli assetti proprietari.

Provando a tirare le fila del discorso appena tracciato, il principio della tassatività delle iscrizioni non può essere letto disgiuntamente a quello della completezza delle stesse, a sua volta necessaria ad assolvere a quelle necessità di chiarezza delle vicende societarie segnalate dalla cd. Legge Mancino (legge 310/1993 cit.).

In tale logica, pare condivisibile quell'orientamento giurisprudenziale che ritiene di dare un'interpretazione estensiva del comma 3 dell'art. 2470, riferendolo non solo agli atti di trasferimento in senso tecnico delle partecipazioni societarie, quanto anche a quelli destinati ad incidere comunque su tale titolarità; quindi, ad esempio, degli atti costitutivi di garanzie reali, delle domande giudiziali volta all'accertamento della nullità o della simulazione assoluta dei trasferimenti di quote (così Trib. Milano 28.3.2000; Trib. Perugia 25.2.2002; Trib. Ferrara 9 maggio 2005; Trib. Milano, 28 giugno 2011; Trib. Milano, 04/04/2001, Giur. It., 2001, 1196; "Anche la domanda di simulazione si inserisce pienamente nello schema di atto prodromico o modificativo in ordine alla vicenda inerente la titolarità delle quote di una s.r.l." Trib. Ferrara, 09/05/2005 C. Uff. del Registro delle imprese e altri Società, 2006/4, 488, LUPETTI).

Si dice, più segnatamente, che "I compiti di pubblicità-notizia assegnati al Registro delle Imprese rispondono all'esigenza di assicurare ai terzi che si accingono a stringere rapporti giuridici con la società o con la compagine di essa adeguata informazione in ordine a taluni assetti cruciali della vita sociale onde non metterne a rischio le eventuali attività negoziali (si pensi alle notizie afferenti la sede sociale, le persone degli amministratori, il capitale sociale, la dinamica circolatoria delle partecipazioni e gli atti di disposizione che le riguardano, le modificazioni statutarie sopravvenute, etc.); deve, pertanto, accedersi all'interpretazione "estensiva" del sistema normativo di cui agli artt. 2188 e 2189 c.c., non essendo immaginabile che il legislatore possa aver negato pubblicità *erga omnes* ad eventi che comunque investono - sia pure in forma interlocutoria - atti e/o fatti per i quali è prevista invece l'iscrizione obbligatoria, posto che simile scelta finirebbe per inficiare gravemente, minandola, la qualità stessa dell'iscrizione tipica (nel caso di specie, il tribunale ha ordinato al conservatore del registro delle imprese di iscrivere la domanda giudiziale avente ad oggetto l'accertamento della proprietà di partecipazioni di di S.r.l. con l'intestazione fiduciaria ed il trasferimento delle stesse ai fiduciari)" (Trib. Verona, 01/04/2012, Sito Il caso.it, 2012).

Detta interpretazione non richiede tra l'altro che si prenda posizione sul rapporto tra la pubblicità in esame e quella dettata in tema di beni immobili e beni mobili registrati.

A tal ultimo proposito mette conto rilevare che la trascrizione delle domande giudiziali è disciplinata dall'art. 2652 c.c. ed è diretta a regolamentare gli effetti della decisione sull'oggetto del processo cui l'avente causa del convenuto è (o può esser stato) estraneo. Quindi è norma che assolve alla cd. funzione prenotativa, nel senso di prevedere l'opponibilità ai terzi della sentenza emessa nel conflitto tra chi agisce ed il convenuto soccombente.

Decreto, Tribunale di Napoli, dott. Enrico Quaranta, 23.04.2015

www.expartecreditoris.it

Tal efficacia non è dato rinvenire nella previsione testuale di cui all'art. 2470 che mira, come visto, solo a regolamentare il conflitto tra più acquirenti di una quota di srl privilegiando quello che abbia iscritto per primo e che, tuttavia, sia in buona fede.

Proprio il riconoscimento della rilevanza dell'atteggiamento soggettivo dell'acquirente che per primo abbia proceduto ad iscrivere il trasferimento, fa convenire peraltro che esso sarebbe difficilmente rinvenibile in colui che acquisti la quota nella consapevolezza – in ragione di una pregressa annotazione - che la relativa titolarità in capo all'alienante sia posta in dubbio mediante un atto restrittivo ovvero mediante una domanda giudiziale diretta a rimuovere tout court l'efficacia della prima alienazione.

Si vuole dire, in definitiva, che consentire l'iscrizione di una domanda giudiziale di tal ultimo genere varrebbe non solo garantire la piena conoscenza delle vicende evolutive della quota societaria, pur a fronte di atto solo prodromici alla sua circolazione, ma a garantire la posizione sia del creditore dell'apparente titolare ma anche di eventuali terzi che da quest'ultimo intendano comprare.

Così impostati i termini in diritto della questione, ritiene il giudicante che il reclamo debba essere accolto per quanto di ragione.

Occorre ricordare, con riferimento all'azione di simulazione assoluta, esercitata da un terzo contro le parti sul presupposto del carattere pregiudizievole per i suoi diritti del negozio simulato - il *petitum* è diretto, conformemente al comma 1 dell'art. 1414 c.c., ad ottenere la declaratoria che il negozio non ha prodotto alcun effetto fra le parti, perché è proprio questo che è necessario per l'eliminazione del pregiudizio per il terzo.

D'altra parte sempre in tema di simulazione il comma 1 dell'art. 1415 c.c., nel sancire l'impossibilità per le parti contraenti, e per gli aventi causa o creditori del simulato alienante, di opporre la simulazione ai terzi, si riferisce, a differenza del comma 2, non ai terzi in qualche modo pregiudicati dalla simulazione stessa ma solo a quelli che, in buona fede, abbiano acquistato diritti dal titolare apparente (salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione), il che, implicando la presenza di un titolare apparente e di uno effettivo al momento dell'acquisto da parte del terzo, limita il campo di applicabilità della norma alle ipotesi di simulazione assoluta e di interposizione fittizia di persona, ad esclusione di ogni altro tipo di simulazione relativa non comportante apparenza del diritto in capo ad un soggetto diverso dal titolare. (Cass. civ., Sez. II, 11/08/1997, n. 7470, Ferrari C. Ramazzotti, Mass. Giur. It., 1997, Foro It., 1997, I, Corriere Giur., 1998, 7, 795, DE PAOLA).

Nella circostanza la curatela ha tra l'altro instaurato un tal tipo d'azione.

La ricorrente ha tuttavia proposto (invero in cumulo subordinato) anche un'azione revocatoria ai sensi dell'art 66 l. fall. (che richiama le norme codicistiche del 2901 c.c.).

Per quanto i presupposti di questo rimedio siano quelli propri della revocatoria civilistica, ciononostante esso presenta alcune peculiarità.

In ogni caso, il suo vittorioso esperimento non comporta la retrocessione del bene nel patrimonio dell'alienante; piuttosto l'inserimento dell'azione nell'ambito della procedura esecutiva concorsuale a carattere universale implica che l'azione sia finalizzata nella sostanza all'apprensione del bene da parte degli organi della procedura per consentirne la vendita coatta in favore dei creditori (Cass. 17.10.2014 n.22042).

In definitiva, si versa in ipotesi di azione che astrattamente non appare idonea ad incidere sulla composizione societaria.

Decreto, Tribunale di Napoli, dott. Enrico Quaranta, 23.04.2015

www.expartecreditoris.it

Da ciò discende, ad avviso del giudicante, l'inammissibilità di un'iscrizione camerale di un'azione revocatoria.

In conclusione - avendo il fallimento proposto domanda giudiziale di simulazione assoluta e, in subordine, di revoca, della cessione dell'intera quota di partecipazione detenuta dal sig. omissis nella società S.r.l., in favore del Sig. omissis - poiché solo il rimedio articolato in via principale pare potenzialmente in grado di rimuovere gli effetti della disposizione compiuta sulla quota della S.r.l., ovvero a porre in dubbio non solo l'efficacia ma la validità del negozio di impugnato, incidendo (in ipotesi) sulla titolarità (ovvero sulla misura) della quota del capitale sociale, deve accogliersi il reclamo disponendosi unicamente l'iscrizione nel Registro della domanda di simulazione assoluta (consentanea all'obiettivo di rendere ostensibile ai terzi le vicende del bene e, quindi, di possibili atti prodromici ad un suo successivo trasferimento)

PQM

Visti gli articoli 2188, 2191, 2195 e 2196 c.c.

Accoglie il parzialmente ricorso e, per l'effetto, dispone farsi luogo all'iscrizione sul Registro delle Imprese della domanda proposta dal reclamante, diretta ad accertare la simulazione assoluta e la conseguente nullità dell'atto di cessione di quote di società a responsabilità limitata posta in essere con atto del 17 novembre 2010 per notar Giovanni Simonelli, rep. N. 29.991, racc. n. 13.232, con cui il Sig. omissis ha ceduto l'intera quota di partecipazione detenuta da quest'ultimo nella società S.r.l., in favore del Sig. omissis.

Si comunichi agli interessati ed al Conservatore dell'Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, comma 13, dpr n. 581/1995

Napoli, 23.4.2015

Il Giudice Del Registro dr. Enrico QUARANTA

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*